

REGIONE LIGURIA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3
"GENOVESE"

DELIBERAZIONE N. 461 DEL 6 APR. 2009

OGGETTO: Modifica dell' art. 2 del "Regolamento per l'impiego degli automezzi di servizio" adottato con deliberazione n. 850 del 27/06/08.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Responsabile U.O. Economato;

Richiamata la deliberazione n. 850 del 27/06/08 ad oggetto: Adozione di un nuovo Regolamento per l' impiego degli automezzi di servizio";

Premesso che detto nuovo regolamento ricalca, con i dovuti aggiornamenti, il testo del regolamento approvato nel 1996 e non introduce modifiche sostanziali ai contenuti relativi ai doveri ed alle responsabilità in capo agli utilizzatori.

Considerato che vi sono state richieste della RSU e delle OO. SS. tese a modificare il testo dell'articolo 2 del regolamento, approvato con il provvedimento citato in quanto ritenuto troppo rigido e poco chiaro nella sua formulazione letterale che qui si riporta integralmente:

art. 2 – RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE

Il conducente è personalmente responsabile :

a) di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale compresi eventuali danni causati all' automezzo per dolo o colpa grave;

b) della piena efficienza del mezzo affinché sia assicurato il rigoroso rispetto di tutte le norme del codice della strada.

Pertanto il conducente al momento dell' uso del veicolo dovrà effettuare i necessari controllo meccanici (es. i livelli di olio ed acqua, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione, lo stato di usura e la pressione dei pneumatici, ecc.) e delle dotazioni di bordo previste dalla normativa vigente (es. presenza libretto, contrassegno assicurativo in corso di validità, collaudo periodico, bollino blu, giubbino rifrangente ecc..).

In caso di oggettiva responsabilità del conducente lo stesso potrà essere chiamato al risarcimento del danno.

E' fatto divieto assoluto di trasportare persone estranee all' Azienda o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il servizio per il quale è autorizzato l' uso del veicolo.

Per quanto attiene alla responsabilità patrimoniale degli addetti alla conduzione di automezzi, si applicano le normative vigenti in materie di "Codice di comportamento dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni" (Decreto 28 novembre 2000).

Evidenziata l'opportunità di fare oggetto di specifica trattazione con la RSU e le OO. SS. del comparto l'interpretazione dell'articolo in questione, inserendo l'argomento agli ordini del giorno degli incontri del 22 e 23 dicembre;

Ritenuto opportuno, sentite la RSU e le OO. SS. del comparto, procedere ad una modifica della stesura di detto articolo 2 al fine di renderne più chiaro il contenuto, così come segue:

art. 2 – RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE

"Gli autoveicoli sono un bene mobile registrato messo a disposizione dall'Azienda per lo svolgimento dell'attività istituzionale pertanto, così come previsto per l'uso di tutti i beni aziendali, il conducente è tenuto ad usare la massima diligenza nella guida e nell'utilizzo dell'automezzo assegnato ed è personalmente responsabile di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, compresi eventuali danni causati per dolo o colpa grave.

Il conducente inoltre è chiamato:

a) a far eseguire i controlli meccanici periodici, necessari ad una corretta tenuta del mezzo (es. i livelli di olio ed acqua, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione, lo stato di usura e la pressione dei pneumatici). Tali controlli possono essere richiesti al personale incaricato in occasione del rifornimento di carburante.

b) a verificare la presenza a bordo della dotazione prevista dalla vigente normativa (es.: libretto di circolazione, contrassegno assicurativo in corso di validità, bollino blu, giubbino rifrangente) In caso di oggettiva responsabilità del conducente lo stesso potrà essere chiamato al risarcimento del danno.

E' fatto divieto assoluto di trasportare persone estranee all'Azienda o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il servizio per il quale è autorizzato l'uso del veicolo.

Per quanto attiene alla responsabilità patrimoniale degli addetti alla conduzione di automezzi, si applicano le normative vigenti in materie di "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (Decreto 28 novembre 2000)".

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espresso, per la rispettiva competenza, in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 1 quinquies, del D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1. di modificare la stesura dell'art. 2 del "Regolamento per l'impiego degli automezzi di servizio" adottato con deliberazione n. 850 del 27/06/08 così come sotto riportato:



art. 2 – RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE

"Gli autoveicoli sono un bene mobile registrato messo a disposizione dall'Azienda per lo svolgimento dell'attività istituzionale pertanto, così come previsto per l'uso di tutti i beni aziendali, il conducente è tenuto ad usare la massima diligenza nella guida e nell'utilizzo dell'automezzo assegnato ed è personalmente responsabile di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, compresi eventuali danni causati per dolo o colpa grave.

Il conducente inoltre è chiamato:

a) a far eseguire i controlli meccanici periodici, necessari ad una corretta tenuta del mezzo (es. i livelli di olio ed acqua, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione, lo stato di usura e la pressione dei pneumatici). Tali controlli possono essere richiesti al personale incaricato in occasione del rifornimento di carburante.

b) a verificare la presenza a bordo della dotazione prevista dalla vigente normativa (es.: libretto di circolazione, contrassegno assicurativo in corso di validità, bollino blu, giubbotto rifrangente)

In caso di oggettiva responsabilità del conducente lo stesso potrà essere chiamato al risarcimento del danno.


E' fatto divieto assoluto di trasportare persone estranee all'Azienda o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il servizio per il quale è autorizzato l'uso del veicolo.

Per quanto attiene alla responsabilità patrimoniale degli addetti alla conduzione di automezzi, si applicano le normative vigenti in materie di "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (Decreto 28 novembre 2000)".


2. di dare atto che il presente atto non comporta oneri economici;

3. di dare atto che la presente deliberazione è composta di numero tre pagine.


IL DIRETTORE GENERALE
(dottoressa Renata GANINI)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dottor Marco DAMONTE PRIORI)



IL DIRETTORE SANITARIO
(dottor Giovanni BRUNO)



IL DIRETTORE
U.O. ECONOMATO
(dottor Patrizio CAPELLA)



Pubblicata all'Albo dal 8 APR 2009
sino al 22 APR 2009

Il Responsabile

